

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Ottobre 2011)

AMBIENTE

| | |
|----------------------|---|
| Parole chiave | <i>Fertilizzanti</i> |
| Riferimento | GU n. 230 del 3-10-2011 |
| Estremi | DECRETO 23 settembre 2011 |
| Titolo | Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 10 |
| Contenuti | L'allegato contiene i metodi ufficiali per l'analisi dei fertilizzanti con una descrizione dettagliata delle procedure da eseguire. |
| Link | http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=11A12840&tmstp=1320402610238 |

| | |
|----------------------|--|
| Parole chiave | <i>Stoccaggio CO2, autorizzazioni</i> |
| Riferimento | GU n. 231 del 4-10-2011 |
| Estremi | DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 |
| Titolo | Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. |
| Contenuti | <p>Il decreto legislativo definisce le procedure da adottare per lo stoccaggio di CO2 in formazioni geologiche sotterranee.</p> <p>A tale scopo viene istituito un organo tecnico denominato il Comitato (art.4) che ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente. Per fornire trasparenza e facilità di fruizione dei dati sui siti di stoccaggio si istituisce (art. 5) un Registro sui siti di stoccaggio di CO2, il cui aggiornamento e gestione è appannaggio del Comitato che ne deve assicurare l'accesso del pubblico.</p> <p>Per individuare le aree i Ministeri (art.6) istituiscono una banca dati e fanno appello agli operatori minerari, petroliferi, geotermici e agli istituti di ricerca che hanno raccolto i dati geofisici, geologici e geominerari durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse.</p> <p>A risultato di ciò, nei prossimi 24 mesi uscirà un decreto con le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio.</p> |

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

| | |
|-------------|---|
| | <p>Le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso sono soggette a Valutazione ambientale strategica.</p> <p>La licenza di esplorazione dura 3 anni ed è sottoposta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Il Capo III del decreto regola la richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.</p> <p>Il Capo IV è dedicato alla procedura di chiusura del sito e alla regolamentazione delle azioni da intraprendere una volta che lo stoccaggio sia terminato ed il sito chiuso.</p> <p>Durante tutte le fasi di vita del sito di stoccaggio è molto importante l'attività di monitoraggio. Il gestore ha infatti l'obbligo di controllare la composizione del flusso di CO₂ prima dello stoccaggio e comunicarla al Comitato ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza includendo i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di sequestro della CO₂.</p> <p>Gli organi di vigilanza e controllo sono l'UNMIG, l'ISPRA e i VVFF. L'ISPRA può avvalersi delle Agenzie Regionali per l'ambiente.</p> <p>Le ispezioni post-chiusura devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità al Ministero dello sviluppo economico (articolo 24) con la chiusura autorizzata del sito.</p> <p>L'autorizzazione alla chiusura di un sito di stoccaggio è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata.</p> |
| Link | http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/231/1.htm |

| | |
|----------------------|---|
| Parole chiave | <i>Finanziamenti, sistema elettrico</i> |
| Riferimento | GU n. 244 del 19-10-2011 |
| Estremi | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 settembre 2011 |
| Titolo | Approvazione del Piano operativo annuale (Poa) 2011 per la ricerca di sistema elettrico nazionale |
| Contenuti | Il decreto contiene in allegato il piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale e il piano operativo annuale 2011. All'art. 2 è riportato il dettaglio dei finanziamenti ad ENEA, CNR e RSE, suddivisi per tipologie di attività. Tra gli altri si segnala che 9 milioni di Euro sono destinati ad uno studio internazionale sulla fusione nucleare e 18 milioni di Euro per lo studio sul risparmio dell'uso di energia elettrica e per lo sviluppo di conoscenze sulla fissione nucleare. |
| Link | http://89.96.213.247/normativa/15670/ |

ENERGIA

| | |
|----------------------|---|
| Parole chiave | <i>Detenzione, materie fissili</i> |
| Riferimento | GU n. 248 del 24-10-2011 |
| Estremi | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 settembre 2011 |
| Titolo | Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. |
| Contenuti | Lo scopo del decreto è quello di semplificare e "adeguare al progresso tecnico" le procedure per la comunicazione delle denunce di detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. Sono dunque specificate le scadenze temporali e le tipologie di informazioni da fornire al Ministero dello sviluppo economico ed alla Agenzia per la sicurezza nucleare. Gli Allegati contengono i modelli dei report richiesti dal presente decreto. |
| Link | www.sviluppoeconomico.gov.it |

COMBUSTIBILI

| | |
|----------------------|--|
| Parole chiave | <i>Distributori di carburante, controlli</i> |
| Riferimento | GU n. 242 del 17-10-2011 |
| Estremi | Direttiva 4 agosto 2011 |
| Titolo | Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. |
| Contenuti | Il Ministero dello sviluppo economico indica la procedura da seguire per il controllo dei sistemi di misura installati nei distributori di carburante (eccetto il gas liquefatto). Il laboratorio che esegue il controllo dovrà compilare una lista di controllo, come prevista dalla presente direttiva, e tenerla a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio. |
| Link | http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Direttiva_controlli_distributori_carburanti.pdf |

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC